

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 24/09/2020 N. 161

Oggetto: Vincolo somme destinate a soddisfare le finalità pubbliche del Consorzio di Bonifica Sud
- Secondo semestre anno 2020.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventiquattro (24) del mese di settembre (09), il Commissario Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, assistito dal Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTI

- il vigente Statuto consortile;
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la bonifica integrale", e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali "persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge";
- l'art. 828, comma 2, del codice civile ai sensi del quale "i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano";

ATTESO CHE

- l'art. 59 del richiamato R.D. e l'art. 862 c.c. qualificano i Consorzi di Bonifica quali persone giuridiche pubbliche di natura economica, a struttura associativa e dotato di autonomia funzionale e contabile, nonché di potere regolamentare, deputati allo svolgimento di funzioni di rilevante interesse pubblico;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica rivestendo la predetta qualificazione di Ente Pubblico Economico, non può essere assoggettato alle procedure concorsuali ed è quindi esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori";

CONSIDERATO altresì che con riguardo all'individuazione dei beni degli enti pubblici soggetti a pignoramento, l'esecuzione forzata può avere luogo soltanto ed esclusivamente su beni patrimoniali disponibili e non su quelli patrimoniali indisponibili o demaniali;

RILEVATO pertanto che la sottrazione all'azione esecutiva di un bene pubblico può derivare unicamente dalla legge o da un provvedimento amministrativo, che nella legge trovi fondamento, che lo destini ad un pubblico servizio, vincolandolo all'attività istituzionale dell'ente pubblico;

VISTO in proposito l'art. 159, (commi 1 e 2) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il Testo Unico degli Enti Locali, ai sensi del quale "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per tre mesi successivi; b) espletamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”;

CONSIDERATO che la richiamata norma del T.U. vale come disciplina di principio anche per le azioni nei confronti degli enti aventi finalità pubbliche e quindi anche nei confronti dei Consorzi di Bonifica;

VISTA altresì la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” il cui articolo 63, comma 4, testualmente recita “*Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso”;*

PRESO ATTO che il contributo di bonifica, avente natura tributaria, si configura come garanzia finanziaria per la piena ed efficace attuazione della funzione pubblica svolta dai Consorzi, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933 e successive integrazioni, ed è dunque destinata sia alle finalità di cui all'art. 159 del D. Lgs 267/2000 che a quelle di cui all'art. 63, comma 4, della Legge 76/2020;

VISTA in proposito la Circolare ANBI n. 30 del 23/09/2020 recante “Conversione in legge del D.L. n. 76/2020, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. Piano straordinario di interventi di manutenzione, anche ordinaria, dei canali e delle opere di bonifica idraulica. Modifiche al regime dei contratti pubblici.”;

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2020, approvato con Delibera commissariale n. 126 del 20.07.2020, nel quale è stata prevista la somma complessiva di € 3.936.701,11 (primi tre titoli dell'entrata) destinata allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente a copertura delle spese annuali inserite nel Titolo I volte al funzionamento dell'Ente per Organi istituzionali, personale dipendente in attività, personale in quiescenza, acquisto beni di consumo e servizi, oneri finanziari, manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche, stradali ed irrigue;

CONSIDERATO che con la presente deliberazione viene quantificato il fabbisogno finanziario dell'Ente per il secondo semestre 2020 oggetto del predetto vincolo di destinazione;

ATTESO CHE in tal senso, vista la nota predisposta dal competente ufficio consortile in data 27/07/2020 e la successiva integrazione direttoriale del 23.09.2020, può essere disposto, per il secondo semestre 2020, il vincolo specifico di destinazione per un importo complessivo di € 2.468.350,56 da destinare alla copertura delle spese di cui al precedente capoverso;

RITENUTO doveroso, per tutte le ragioni sopra citate, ed in ottemperanza alla vigente normativa in materia apporre vincolo specifico alle entrate dell'Ente destinate a soddisfare il fabbisogno relativo al secondo semestre 2020;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)", ed in particolare l'art. 20 della stessa concernente la "Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica";

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente deliberazione;

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riassunto

- Di quantificare per il secondo semestre 2020 in complessivi € 2.468.350,56 le somme di questo Consorzio di bonifica destinate al funzionamento dell'Ente per Organi istituzionali, personale dipendente in attività, personale in quiescenza, acquisto beni di consumo e servizi, oneri finanziari, manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche, stradali ed irrigue;
- Di apporre sul predetto importo di € 2.468.350,56 il vincolo di destinazione al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui al R.D. n. 215 del 1933 e successive integrazioni, nonché alla vigente normativa regionale di cui alla Legge 36/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di provvedere alla notificazione della presente deliberazione agli Istituti finanziari interessati nonché al tesoriere del Consorzio di bonifica UBI Banca S.p.A., ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per i conseguenziali adempimenti di competenza.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
(Dott. Michele Modesti)

Firmato digitalmente da:

MODESTI MICHELE

Firmato il 24/09/2020 14:28

Seriale Certificato:
43188238085819327095514269399680982903

Valido dal 19/03/2020 al 19/03/2023

ArubaPEC S.p.A. NG-CA 3

IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)

Digitally signed
by **VALERIO**
TOMMASO
C=IT

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 24 SET 2020 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, compreso il primo giorno.

Vasto, li 14 OTT 2020



IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)